



COMUNE DI FABRIANO
Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA PROVVISORIA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836- 837- 846-847)

INDICE

Art. 1 Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Art. 2 Presupposto impositivo

Art. 3 Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate

Art. 4 Disciplina transitoria del Canone

Art. 5 Determinazione dell'acconto e dichiarazione

Art. 6 Individuazione del conguaglio

Art. 7 Entrata in vigore e cessazione della validità

ARTICOLO 1

Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2021 con il presente regolamento viene istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, come disciplinato dai commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

ARTICOLO 2

Presupposto impositivo

Il presupposto impositivo del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

ARTICOLO 3

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate

A decorrere dal 1° gennaio 2021 con il presente regolamento viene altresì istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, come disciplinato dai ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 4

Disciplina transitoria del Canone

Fino all'adozione dei regolamenti definitivi di disciplina dei canoni, si applicano, in via provvisoria, in quanto compatibili:

1. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e, ai fini dell'applicazione del canone, di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160, le norme contenute nel regolamento di disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 17.03.2005, a cui si fa espresso rinvio;
2. la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e, ai fini dell'applicazione del canone, di cui alla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160, le norme contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 27.07.1994, come modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 59 del 18.03.2008 e n. 49 del 23.03.2009, nonché nel Piano generale degli impianti pubblicitari, adottato con Deliberazione consiliare n. 219 del 22.12.2008 e nel Regolamento di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 218 del 22.12.2008, a cui si fa espresso rinvio;
3. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e, ai fini dell'applicazione del canone, di cui al comma 837 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160, le norme contenute nel regolamento di disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 17.03.2005 e nel regolamento comunale del commercio al dettaglio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 06.02.2001, come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 149 del 06.11.2001, a cui si fa espresso rinvio.

ARTICOLO 5

Determinazione dell'acconto e dichiarazione

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto, da versare entro il 30.04.2021, sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 27/12/2019, n. 160, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 6

Individuazione del conguaglio

L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

ARTICOLO 7

Entrata in vigore e cessazione della validità

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53 della Legge n. 388/2000, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.